



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza numero 21 /2020

***Oggetto: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni per la tempestiva e urgente acquisizione di quanto necessario a fronteggiare la situazione emergenziale in atto e ulteriori provvedimenti per la comunicazione in sanità.***

**VISTI:**

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, “Codice della Protezione Civile”;

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS-19” che, tra l'altro, all'art. 4, prevede misure per potenziare la capacità di intervento del Sistema Sanitario;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

### **CONSIDERATO CHE:**

in forza del citato art. 24 del D.Lgs. n. 1/2018, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile e i Soggetti attuatori, operano in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico sulla base di apposite motivazioni;

il Presidente della Giunta Regionale è soggetto attuatore ai sensi dell'Ordinanza CDPC n. 630/2020 giusta nomina con Decreto CDPC n. 624 del 27 febbraio 2020;

gli interventi emergenziali derivanti dalla predetta dichiarazione dello stato di emergenza sono volti a tutelare il diritto fondamentale alla salute, garantito dall'art. 32 della Costituzione e dall'art. 6 del Trattato UE, in relazione all'art. 35 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione, che consentono la deroga alle disposizioni della Direttiva 2014/24UE, in conformità ai “Considerando” nn. 1 e 41 di quest'ultima Direttiva;

le Regioni, ai sensi dell'art 117 comma terzo della Costituzione e come sancito anche dall'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

connota come attività di protezione civile lo svolgimento delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza consistenti tra l'altro nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;

sussiste la necessità di garantire la tempestiva attuazione sul territorio regionale delle misure necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale in atto al fine di salvaguardare l'incolumità della popolazione e indispensabili per presidiare la sicurezza sul lavoro del personale sanitario e di quello comunque coinvolto nella gestione dell'emergenza da COVID - 19;

per le finalità di cui sopra, si rende indispensabile dettare disposizioni anche in deroga alle norme regionali in materia che consentano la tempestiva e urgente acquisizione di tutto quanto necessario a garantire l'attuazione delle misure di tutela e salvaguardia della salute e incolumità pubblica;

in particolare, alla luce delle disposizioni e linee guida vigenti in materia, si è reso e si rende necessario e urgente provvedere all'approvvigionamento dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sia per il personale sanitario e di quello operante nell'ambito dell'emergenza in corso sia a tutela della popolazione;

risulta inoltre essenziale l'approvvigionamento di DPI tra i quali mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 ed FFP3, pressantemente richiesto, e da destinarsi al personale dei servizi essenziali ivi compresi la giustizia, le forze dell'ordine, nonché al mondo del lavoro in generale

(anche con riferimento alle attività lavorative che necessitano di presidi) e alla popolazione (in ragione del potenziamento dell'azione preventiva);

risulta necessario garantire la continuità degli approvvigionamenti predetti anche in ragione del prossimo avvio della cosiddetta "FASE 2" dell'emergenza;

#### **RILEVATO CHE:**

a far data dall'inizio dall'emergenza epidemiologica COVID 19 e soprattutto a far data dal mese di marzo 2020 non sono state acquisibili sul territorio nazionale DPI nella misura sufficiente per garantire il contenimento del contagio;

il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha provveduto in modo insufficiente e saltuario all'approvvigionamento alle regioni dei DPI come dalle stesse determinati quali quantitativi minimi per affrontare l'emergenza in parola;

la Regione Liguria dispone di Centrali di committenza in possesso dei requisiti per svolgere operazioni commerciali con l'estero ivi compresi i Paesi extraeuropei;

con deliberazione della Giunta Regionale in data 17 marzo 2020 n. 221 si dava tra l'altro mandato ad ALISA all'acquisto di DPI attraverso l'area CRA - Centrale Regionale di Acquisto;

ai fini di fronteggiare l'emergenza, si renda essenziale - laddove se ne configuri la necessità - che il Soggetto Attuatore ed A.li.Sa. siano autorizzati a ricorrere alle centrali di committenza della Regione Liguria;

#### **RITENUTO:**

di disporre che per tutta la durata dell'eccezionale situazione emergenziale in atto come definita in premessa, per le predette finalità di acquisizione urgente e tempestiva di DPI e di tutto quanto necessario a garantire l'attuazione delle misure di tutela e salvaguardia della salute e incolumità pubblica e comunque a dare attuazione alle misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in corso, possano essere utilizzate dal Soggetto Attuatore e da Alisa tutte le centrali di acquisto di cui all'articolo 18 della l.r. 41/2014 di volta in volta incaricate con appositi atti;

che A.li.Sa in pregio alle disposizioni di cui alla deliberazione 221/2020 coordini in accordo con le aziende ed Enti del SSR, fabbisogno ed acquisti e distribuzioni dei DPI per il fabbisogno sanitario e socio - sanitario;

di conferire ad A.li.Sa. l'incarico di sviluppare un'adeguata comunicazione formativa e informativa sull'evento pandemico dell'emergenza COVID - 19, sulle misure sociali, sui comportamenti da osservarsi e, in particolare, sulla disponibilità e l'utilizzo dei DPI;

che dal presente atto non derivano oneri finanziari;

**RITENUTO** che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e della Sanità pubblica.

Per le motivazioni di cui in premessa

#### **ORDINA E DISPONE**

1. che per tutta la durata dell'eccezionale situazione emergenziale in atto come definita in premessa, per le predette finalità di acquisizione urgente e tempestiva di DPI e di tutto

quanto necessario a garantire l'attuazione delle misure di tutela e salvaguardia della salute e incolumità pubblica e comunque a dare attuazione alle misure indispensabili a fronteggiare l'emergenza in corso, possano essere utilizzate dal Soggetto Attuatore, e da Alisa tutte le centrali di acquisto di cui all'articolo 18 della l.r. 41/2014 di volta in volta incaricate con appositi atti;

2. che A.li.Sa. in pregio alle disposizioni di cui alla deliberazione 221/2020 coordini in accordo con le aziende ed Enti del SSR, fabbisogno ed acquisti e distribuzioni dei DPI per il fabbisogno sanitario e socio - sanitario;
3. di conferire ad A.li.Sa. l'incarico di sviluppare un'adeguata comunicazione formativa e informativa sull'evento pandemico dell'emergenza COVID - 19, sulle misure sociali, sui comportamenti da osservarsi e, in particolare, sulla disponibilità e l'utilizzo dei DPI;
4. che dal presente atto non derivano oneri finanziari.

#### **MANDA**

Al Soggetto Attuatore ex o.C.D.P.C. 630/2020

Ad A.Li.Sa e a tutte le centrali di acquisto di cui all'articolo 18 della l.r. 41/2014 per l'esecuzione

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Li 24 aprile 2020

  
GIOVANNI TOTI